

CONVENZIONE CON PER L'ACCOGLIENZA
IN ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO
DELL'ATS DELLA MONTAGNA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 3525 DEL
05/08/2020.

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna - di seguito
denominata ATS Montagna - con Sede Legale in Via N. Sauro 38
23100 Sondrio - Codice fiscale e P.IVA 00988200143 - nella
persona del Direttore Generale Dott.ssa Lorella Cecconami,
legale rappresentante pro tempore;

e

La Struttura con sede legale:
..... - di seguito denominata
Struttura - P.I.:.....nella persona di
.....

PREMESSO CHE:

· con DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 avente per oggetto
"Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della
rete di assistenza, in attuazione dell'art. 1 DL 34, convertito
con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77" la
Regione Lombardia ha fornito - ad integrazione di altri
interventi già messi in campo - indicazioni in merito alle
azioni e all'organizzazione finalizzate al potenziamento della
rete di assistenza territoriale nell'attuale fase della

pandemia COVID 19, in relazione agli aspetti di sorveglianza

epidemiologica, delle misure di controllo del contagio e della

presa in carico della patologia da parte della rete stessa;

· il punto a. 2 “potenziamento dell’offerta di strutture per

l’isolamento” del “Piano Operativo di potenziamento della

rete di Assistenza territoriale” allegato alla sopra citata

DGR, prevede che sia necessario disporre sul territorio di

soluzioni alternative al domicilio laddove lo stesso non

fornisca condizioni adeguate ad effettuare il corretto

isolamento del soggetto (casi sospetti e successivamente

accertati, contatti di caso);

· viene dato mandato alle ATS territorialmente competenti di

procedere tramite avvisi pubblici all’individuazione dei

gestori di tali servizi.

Dato atto che ATS della Montagna ha pubblicato in data

03/09/2021 (Deliberazione n. 655 del 02/09/2021) un Avviso

Pubblico volto a raccogliere Manifestazioni di interesse

finalizzate alla disponibilità di strutture per l’accoglienza

in isolamento di persone positive al COVID 19 o di contatti

stretti di casi positivi nel proprio territorio;

Atteso che, la Struttura ha

dichiarato, sotto forma di autocertificazione e dichiarazione

sostitutiva ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso

dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico;

Atteso, altresì che la Strutturaè risultata a norma in riferimento agli aspetti igienico sanitari come attestato a seguito di sopralluogo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria congiuntamente al Servizio Qualità e Appropriatelyzza effettuato in data ... (verbale)

si stipula la presente

CONVENZIONE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento da parte di ATS della Montagna alla Struttura del servizio di accoglienza dei soggetti di seguito indicati - per la durata dello stato emergenziale, nel rispetto dei requisiti e nel limite della capienza dichiarati nella Manifestazione di interessi pari a nposti letto - a fronte del corrispettivo di cui all' articolo 5 di persone in isolamento/quarantena in ragione dell' emergenza epidemiologica da Covid 19.

In particolare i beneficiari del suddetto servizio sono soggetti maggiorenni o minorenni accompagnati da genitore o suo delegato:

1. asintomatici o paucisintomatici, sia dimessi dagli ospedali, sia provenienti dal territorio;
2. soggetti in quarantena per contatti stretti con casi positivi, che non possano trascorrere il periodo di isolamento

domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità

dello stesso o per altre motivazioni “di criticità sociale”.

Possono accedere anche minorenni Covid-19+, maggiori di anni

14 con genitori a cui è stata tolta la patria potestà, purchè

accompagnati da tutore legale.

I medesimi dovranno avere le seguenti condizioni

sociosanitarie:

- soggetti autosufficienti non allettati;

- in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici;

- che non necessitano di cure mediche;

- che siano autonomi nell'assunzione di farmaci.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla Struttura potrà avvenire di norma tramite invio

concordato con ATS della Montagna che valuta e ammette le

richieste pervenute:

- su proposta di un MMG (dopo verifica delle condizioni

cliniche diretta o effettuata da USCA);

- su proposta di un Pronto Soccorso;

- su proposta del medico di centrale AREU, dopo verifica delle

condizioni cliniche effettuate dal soccorritore;

- su proposta della Struttura Ospedaliera dimettente.

In via eccezionale l'accesso, su indicazione di uno dei

soggetti proponenti sopra citati, potrà avvenire prontamente

previo accordo con successiva ratifica da parte di ATS della Montagna.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA

3.1- Il gestore della Struttura è tenuto a comunicare ad ATS della Montagna le presenze attraverso l'invio di moduli di check-in e check-out utili anche ai fini delle procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 5.

3.2 - Il gestore della struttura garantisce i seguenti servizi gestionali organizzativi, attenendosi alle indicazioni di ATS Montagna come definiti nell'allegato 1) alla presente convenzione:

- somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l'utilizzo di dispositivi monouso e con modalità room service al di fuori della camera;
- cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) una volta a settimana;
- sanificazione della camera ad ogni check-out;
- gestione dello smaltimento dei rifiuti
- disponibilità di una stanza libera per eventuali emergenze;
- disponibilità di un kit di pulizia per camera e bagno.
- servizio di wi-fi gratuito (se disponibile);
- eventuali altrui servizi quali ad esempio acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra, se disponibile);

• servizio di Guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale) due volte a settimana;

3.3- La struttura dovrà essere adibita ad uso esclusivo delle attività previste nell'avviso approvato con deliberazione n..... per gli ospiti individuati sulla base della presente convenzione.

La struttura deve essere dotata di:

- referente o coordinatore della struttura;
- reception h 24;
- utilizzo di camera singola o doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati, nel caso di ospiti maggiorenni;
- utilizzo di camere doppia con servizi igienici dedicati, nel caso di ospiti minorenni;
- minibar;
- televisione in camera.

3.4 - Il gestore della Struttura si impegna, altresì, al rispetto di tutte le indicazioni che verranno fornite dall'ATS della Montagna come da allegato 1).

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ATS DELLA MONTAGNA

ATS della Montagna metterà a disposizione quanto segue:

- personale proprio per la validazione della proposta dell'inserimento/accoglienza in Struttura;

- un referente con il compito di coordinare le diverse attività in capo ad ATS e di supervisionare la corretta esecuzione della convenzione;
- la tenuta dei contatti con il medico di medicina generale di ciascun paziente a partire dalla comunicazione che il paziente è stato ammesso a trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso la struttura.

ARTICOLO 5 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

ATS della Montagna riconosce, per ogni camera effettivamente utilizzata, un importo massimo omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati, di € 120,00/die.

ARTICOLO 6 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL SERVIZIO

Le fatture, su base mensile, dovranno essere emesse in formato elettronico intestate ad:

ATS DELLA MONTAGNA -VIA NAZARIO SAURO 38 - 23100 SONDRIO

Codice fiscale e P.IVA 00988200143 Codice IPA: atsm - Codice

Univoco Fatturazione: UFFUWR

ATS della Montagna si riserva di adottare un sistema di rendicontazione delle prestazioni che il gestore sarà tenuto a utilizzare.

ATS emetterà gli ordini di acquisto in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d'Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 7.12.2018 e successive
modificazioni in materia di ordini elettronici.

ATS della Montagna provvede al pagamento entro 60 giorni dal
ricevimento della fattura previa liquidazione a cura del
Dipartimento PIPSS.

ARTICOLO 7 - DURATA E RISOLUZIONE

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione
al 31/12/2021 (durata stato di emergenza), salvo proroga dello
stato emergenziale con eventuale rimodulazione del progetto
previo accordo scritto tra le parti.

Nel caso di riscontrate inadempienze della presente
convenzione ATS della Montagna si riserva - previa
contestazione scritta - la facoltà di risoluzione
nei termini e nei modi previsti dalla legge. È fatta,
comunque, salva la richiesta di risarcimento di eventuali
danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai
sensi della presente convenzione.

ARTICOLO 8 - COPERTURE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta con mezzi,
strumenti e personale proprio (o di cui comunque si avvale),
la Struttura dichiara espressamente di essere in possesso
della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi, con massimali adeguati, della polizza assicurativa a
copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza

infortuni, esonerando espressamente ATS della Montagna da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 9 - REFERENTI

Per i rapporti tra le Parti si individuano i seguenti referenti:

ATS della Montagna: dott.XXXXXXXXXXXXX.....

Struttura:

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia” .

Si fa comunque riferimento, ad ogni conseguente effetto, alla dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19 adottata il 19/03/2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati e ai provvedimenti adottati dal Garante della Privacy.

Si richiama altresì l'articolo 17 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27 (di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) che, al comma 2 consente la comunicazione dei dati personali a soggetti privati nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

Tutti i dati personali comunicati dalle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all' articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. L'informativa, predisposta da ATS Montagna, completa e redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è allegata alla presente convenzione (allegato 2).

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, sia cartacee che informatiche, di cui abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione e per tutta la durata della stessa.

Il Gestore è altresì responsabile per l'esatta osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS della Montagna ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

ARTICOLO 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione la Struttura dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza vigente dell'ATS della Montagna (pubblicato sul sito www.ats-montagna.it nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si svolgano nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa che non venissero risolte in via conciliativa, sono deferite, in via esclusiva, al Foro di Sondrio.

ARTICOLO 14 - SPESE

La presente convenzione è soggetta:

- a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse;

- all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 - Allegato A - articolo 2, a carico della Struttura.

Letto, confermato e sottoscritto -

Sondrio, lì

ATS DELLA MONTAGNA - Dott.ssa Lorella Cecconami

STRUTTURA -



**INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE**

Informativa Interessati - Professionisti fornitori

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che ATS della Montagna tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016). ATS della Montagna garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali comunicati dall'interessato sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), o per la gestione di obbligazioni contrattuali (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- la gestione fiscale e contabile;
- la gestione della corrispondenza ed eventuale trasporto, spedizione e ricevimento delle merci;
- l'elaborazione di statistiche e rendicontazione ai soggetti di controllo;
- assolvere a sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I dati personali sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I dati personali sono conservati presso gli uffici aziendali e, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti dell'ATS della Montagna, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'ATS della Montagna nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.



I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Montagna. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede dell'ATS della Montagna, nella persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale via N. Sauro n. 30 – 23100 – Sondrio (Tel: 0342.555111 – Fax 0342.555812– PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it).

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	RECUPERO LUIGI

Il Data Protection Officer è reperibile al seguente indirizzo: ATS della Montagna Via N. Sauro n. 38 – 23100 Sondrio ed ai seguenti dati di contatto: PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it / E-mail: privacy.rpd@ats-montagna.it.

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

L'ATS della Montagna dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).